



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NOVARA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARIANI	MARIA GABRIELLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	BOLOGNESI	MAURO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BUTTA	PIERA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 365/13 depositato il 11/07/2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010301609/2012 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010301609/2012 IVA-OP.IMPONIB. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010301609/2012 IRAP 2008
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA N.26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 365/13

UDIENZA DEL

11/04/2014

ore 09:00

SENTENZA

N° 119/03/14

PRONUNCIATA IL:

11-4-2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7-5-2014

Il Segretario

Luisi Jones

llery

RGR n. 365/13 BIOLCHI Michele/Agenzia Entrate D.P. di Novara

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'avviso di accertamento impugnato, emesso a seguito del controllo della documentazione contabile-amministrativa prodotta dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Novara, considerate le irregolarità riscontrate nella contabilità del contribuente, con particolare riguardo alla gestione del magazzino, procedeva alla rideterminazione analitico-presuntiva dei ricavi, così come previsto dall'art. 39, 1° comma, lettera d) del D.P.R. 600/73 con le modalità illustrate nell'atto.

Il contribuente proponeva ricorso con istanza di reclamo/mediazione evidenziando preliminarmente che l'anno in esame (2008) era il primo anno completo di lavoro in proprio (inizio attività 16.07.2007) ed eccependo la:

- nullità dell'atto per mancata emissione del PVC ai sensi dell'art. 24, L. 4/1929 e violazione del diritto di difesa del contribuente ex art. 12, commi 4 e 7, L. 212/2000;

- nullità dell'atto per illegittimo utilizzo dell'accertamento analitico induttivo;

- nullità dell'atto per mancato utilizzo delle risultanze dello studio di settore;

- contraddittorietà nel merito della determinazione dei maggiori ricavi;

- illogicità del calcolo dei maggiori imponibili.

A seguito della presentazione del ricorso con istanza di reclamo/mediazione, sulla scorta delle considerazioni già svolte in sede di accertamento con adesione l'ufficio formulava alla parte la proposta di mediazione allegata agli atti di causa. In seguito alla mancata accettazione da parte del ricorrente della suddetta proposta, in esercizio del potere di autotutela in sede di costituzione in giudizio, così l'ufficio rideterminava il reddito accertato:

4-

Maggiori ricavi ai fini IRPEF ed IRAP: €. 16.611,32

Maggiori operazioni imponibili ai fini IVA €. 30.011,32 x 20% = maggiore IVA 6.002,27.

DIRITTO

Le eccezioni formali e procedurali sollevate dal ricorrente sono infondate.

Infatti nella fattispecie non sussiste alcuna nullità per mancata emissione del P.V.C. perché l'atto impositivo non scaturisce da una verifica eseguita dagli Uffici Finanziari o dalla G.d.F. le cui risultanze vanno trascritte in appositi verbali giornalieri sottoscritti anche dal contribuente in cui si riportano altresì le richieste rivolte al contribuente e le risposte eventualmente ricevute, e il cui P.V.C. rappresenta il documento di chiusura della verifica e contiene le contestazioni mosse al contribuente.

L'atto impugnato consegue invece ad un accertamento d'ufficio basato sul disconoscimento dell'attendibilità della documentazione contabile prodotta dal contribuente a seguito di invito.

Parimenti è priva di pregio l'eccezione di nullità dell'atto per mancato rispetto dei sessanta giorni dalla notifica del PVC per emettere l'avviso di accertamento, perché, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che prevede che l'avviso di accertamento, salva la ricorrenza di specifiche e motivate ragioni di urgenza, non può essere emesso pena la sua nullità, prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, si applica solo se nei suoi confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività (e

quindi consegua l'emissione di un PVC, che nella fattispecie non vi è) e non anche nell'ipotesi di accertamento d'ufficio, come nel caso in esame.

Né vi è nullità per illegittimo utilizzo dell'accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lettera d), poiché come chiaramente si evince dalla lettura delle motivazioni dell'avviso di accertamento impugnato, l'inventario al 31/12/2008 appare del tutto generico e non risulta redatto secondo le prescrizioni previste dalla normativa fiscale e l'inattendibilità dell'inventario di magazzino legittima da parte dell'Ufficio tributario, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito di impresa, l'adozione del criterio induttivo, incidendo tali omissioni sulla presunta inattendibilità complessiva della dichiarazione (cass. civ. nn. 9912/1996, 11515/1997 e 15863/2001, 9946/2003).

Né il contribuente può fondatamente dolersi del mancato utilizzo, da parte dell'Ufficio, della determinazione del reddito mediante l'applicazione della metodologia derivante dagli studi di settore, costituendo il riferimento agli studi di settore soltanto un possibile, ma non cogente, parametro di calcolo della redditività. In tal senso: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19209 del 2006.

Nel merito, invece il ricorso appare fondato.

L'ufficio ricostruisce induttivamente i ricavi considerando il numero minimo di giorni lavorativi annui (gg. 210), le ore giornaliere lavorate (7 h.) e la tariffa oraria media (€. 24), utilizzando quindi strumenti valutativi che integrano delle presunzioni semplici, attraverso le quali si perviene alla determinazione del reddito complessivo presunto del contribuente.

Le presunzioni semplici sono quelle che, di norma, di per sé, sole non possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per rettificare il

reddito imponibile di un contribuente ma necessitano di essere corroborate da ulteriori elementi indiziari della presunta evasione.

In tali casi il giudice può valutare gli elementi presuntivi secondo il suo libero apprezzamento.

Ritiene la Commissione che l'Ufficio, tenuto a dimostrare la sussistenza di ulteriori elementi che possano servire a conferire il carattere della gravità, precisione e concordanza alla presunzione di maggior imponibile, non abbia fornito alcun ulteriore elemento indiziario della presunta evasione.

Va poi tenuto presente che l'anno in esame (2008) era il primo anno completo di lavoro in proprio (inizio attività 16.07.2007) del contribuente e quindi sicuramente caratterizzato dalle difficoltà di reperimento della clientela e da quelle create dalla concorrenza con altri operatori del settore già affermati.

Tali considerazioni inducono la Commissione a ritenere congrui i redditi dichiarati dal ricorrente.

L'obiettivo controvertibilità delle questioni, la dubbiozza della lite, nonché motivi di equità, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Novara in data 11 aprile 2014.

Il Relatore

Il Presidente

(Mauro Bolognesi)

(Maria Gabriella Mariani)

